



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“CARLO URBANI”

Presidenza e Segreteria: Via dell'Idroscalo, 88 - 00121 Roma - Municipio X - Distretto XXI - Cod. IPA istsc_rmis03300b
Codice Istituzione RMIS03300B - Codice fiscale 97196850586 - Conto corrente postale 25157025 - Cod. Fattura Elettronica
UFZFN8

✉ rmis03300b@istruzione.it - ✉ rmis03300b@pec.istruzione.it - ☎ 06.12.11.26.360 ☎ 06.12.11.26.361 - 📠
06.56.14.279

SEDE DI OSTIA Servizi commerciali; Promozione comm.le e pubblicitaria - SEDE DI ACILIA Odontotecnici; Produzioni industriali e artigianali

IPOTESI DI CONTRATTO D'ISTITUTO 2017_18

In data 21 dicembre 2017 nell'ufficio di Presidenza della sede di Ostia dell'I.I.S. “Carlo Urbani” viene siglata la presente ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo dell' I.I.S. “ Carlo Urbani da sottoporre al controllo dei Revisori dei Conti

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Elisabetta Giustini

PARTE SINDACALE

RSU Gabriella Amicone
Anna Rita Pulinas
Giuseppina Pagnanelli

presentato dimissioni in data

SINDACATI SCOLA TERRITORIALI

Sindacati FLC/CGIL
CISL/SCUOLA
UIL/SCUOLA
SNALS/CONFSAL
GILDA/UNAMS

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula ed hanno effetto per l'anno scolastico 2017/2018.
3. Il presente contratto può essere disdetto con almeno un mese di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti.
4. Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

Art. 2 - Interpretazione autentica


1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa e si astengono da iniziative unilaterali.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - Relazioni sindacali

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) contrattazione integrativa;
 - b) informazione preventiva;
 - c) informazione successiva;
 - d) interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.



Four handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right: a signature that appears to be 'RM', a signature that appears to be 'Della', a signature that appears to be 'G. V.', and a signature that appears to be 'R'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized hand.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico è effettuata in forma scritta con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro cinque giorni, salvo specifici e imprevisi elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tali termini. La convocazione deve riportare data, luogo, orario, nonché le tematiche da trattare.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa, informazione preventiva e informazione successiva

1. Per quanto attiene alle materie del presente articolo si rimanda alla normativa legislativa e contrattuale attualmente in vigore.
2. La RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'accesso a tutti gli atti e procedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dal D.lgs. 196/03, compresi i prospetti riepilogativi analitici di liquidazione del compenso accessorio, riportanti anche la ripartizione oraria per tipologia di attività.


CAPO II - Diritti sindacali

Art. 6 - Attività sindacale

1. La Dirigenza mette a disposizione, in funzione di Albi sindacali, due bacheche distinte, una per la RSU e l'altra per le OO.SS., in ognuna delle due sedi associate, in zone di massima visibilità per i lavoratori. La parte sindacale è responsabile di ogni documento affisso all'Albo, che deve a tal fine riportare la firma di chi lo affigge per assunzione di responsabilità legale.
2. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
3. La Dirigenza, fatto salvo il regolare svolgimento delle attività di servizio, garantisce ai componenti della RSU, per l'espletamento del mandato sindacale, l'uso di telefono, fax, fotocopiatrice nonché l'accesso a Internet.
4. Il Dirigente Scolastico, su richiesta della RSU o delle organizzazioni sindacali firmatarie, mette a disposizione un locale idoneo allo svolgimento dell'attività sindacale. In tal caso devono essere concordate le modalità di gestione, controllo e pulizia del locale stesso.

Art. 7 - Diritto di Assemblea (art. 20 L. 300/1970; artt. 2 e 10 CCNQ 7/8/98, artt. 13 e 14 CCNL 1994/97; artt. 22, 23, 24 CCDP Roma 14/7/97; CCNL 2006/09)

1. I dipendenti dell'istituzione scolastica hanno diritto di riunirsi in assemblea, durante l'orario di lavoro, secondo le modalità previste dall'art. 8 del CCNL.
2. Le assemblee possono essere richieste:
 - dalla RSU;
 - dalle strutture provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative;
 - da almeno il (50% +1) dei dipendenti.
3. La richiesta di assemblea va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.



4. Nella richiesta di assemblea sono specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne all'istituto.
5. L'indizione dell'assemblea è tempestivamente comunicata al personale tramite circolare. L'adesione va espressa in forma scritta, attraverso il modello di domanda personale predisposto dalla dirigenza (con obbligo per i docenti di indicare il numero di ore effettivamente fruiti), con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
7. Nel caso in cui l'assemblea riguardi anche il personale ATA e non vi sia interruzione delle lezioni, è comunque assicurato il servizio di vigilanza all'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico. Pertanto, una unità di personale non potrà partecipare all'assemblea. Il nominativo è individuato a rotazione secondo l'ordine alfabetico.
8. Il Dirigente, fatte salve le esigenze del servizio scolastico, concede l'utilizzo dei locali dell'Istituto per l'effettuazione di assemblee sindacali indette da organizzazioni sindacali non rappresentative, alle quali possono partecipare lavoratori al di fuori del proprio orario di lavoro.

Art. 8 - Informativa ai lavoratori

1. Prima della firma dell'intesa preliminare alla stipula del contratto integrativo di istituto, la RSU sottopone l'ipotesi di accordo all'assemblea dei lavoratori dell'istituto.
2. Immediatamente dopo la firma dell'intesa, la RSU provvede all'affissione di copia integrale dell'accordo siglato in tutte le bacheche sindacali.

Art. 9 - Permessi sindacali retribuiti (artt. 9, 10 e 16 CCNQ 7/8/98)

1. Il contingente dei permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU è da questa gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito. Della fruizione del permesso sindacale deve essere dato congruo preavviso al Dirigente, di norma tre giorni prima.
2. I componenti della RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
3. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere cumulati per periodi anche frazionati.
4. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.


Art. 10 - Permessi sindacali non retribuiti (art. 24 L. 300/1970, art. 12 CCNQ 7/8/98)

I componenti della RSU hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.

Della fruizione del permesso sindacale deve essere dato congruo preavviso al Dirigente, di norma tre giorni prima.


Art. 11 - Diritto di sciopero (allegato "Attuazione della Legge 146/90" al CCNL del 1999).

Il Dirigente informa il personale di ogni proclamazione di sciopero, attraverso comunicazione circolare con firma per presa visione, entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione stessa. Tale limite è ridotto a cinque giorni qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. In tale comunicazione il Dirigente invita inoltre il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero. Si precisa che tale dichiarazione non ha carattere obbligatorio.



Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica alle famiglie le modalità di erogazione del servizio (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.) o la eventuale sospensione dello stesso.

Successivamente al menzionato termine, il Dirigente Scolastico non può alterare le fasce orarie di servizio del personale docente non scioperante.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or names written in a cursive style. They are located in the lower right quadrant of the page.

TITOLO TERZO - PERSONALE DOCENTE

CAPO I - Organizzazione del lavoro

Art. 12 - Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF

1. Il Dirigente Scolastico informa che le cattedre saranno assegnate tenendo conto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti. Per le altre attività il Dirigente tiene conto dei titoli, delle professionalità e delle disponibilità espresse dai singoli docenti.
2. Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività, sia della quota nazionale del curriculum sia di quella obbligatoria di istituto, tenendo conto delle delibere degli Organi Collegiali e della disponibilità degli interessati.

Art. 13 - Orario di insegnamento

L'orario di lavoro viene definito su base settimanale o plurisettimanale, in accordo a quanto riportato nel POF. Esso si articola su cinque giorni, da lunedì a venerdì.

Art. 14 - Attività funzionali

1. Le attività funzionali sono definite dagli artt. 88 del vigente CCNL. Esse sono retribuite nella misura stabilita dalla tabella 5 dello stesso CCNL.
2. Il Dirigente Scolastico, per fare fronte a esigenze sorte nel corso dell'anno scolastico, può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, l'effettuazione di attività funzionali non previste nel piano annuale. Tali attività sono finalizzate prevalentemente alla progettazione di interventi didattici, alla produzione di materiali utili alla didattica, al recupero di carenze nel profitto scolastico degli studenti. In occasione della prima seduta utile, il Collegio delibera le opportune modifiche e integrazioni.


CAPO II - Orario di lavoro, permessi e ferie

Art. 15 - Orario giornaliero

1. Non possono essere previste più di sei unità orarie consecutive di insegnamento.
2. Nell'organizzazione delle attività pomeridiane si deve tenere conto della distribuzione oraria dell'attività di insegnamento, evitando una durata dell'impegno scolastico continuativo superiore a otto ore solari.
3. Il personale docente in servizio alla prima ora è tenuto a trovarsi nell'aula assegnata cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.
4. Il personale docente che assume servizio nelle ore successive alla prima è tenuto a trovarsi nell'aula assegnata all'orario di inizio della relativa lezione.
5. Qualsiasi ritardo sull'orario di ingresso equivale a mancata prestazione lavorativa per l'intera ora di lezione quando, considerati di tempi di attesa della classe, lo stesso docente sarà sostituito, a cura dell'Ufficio di Vicepresidenza, con altro docente.

Art. 16 - Permessi brevi e ferie

1. La richiesta di permessi brevi deve essere presentata in forma scritta telematica almeno tre giorni lavorativi prima della data di fruizione; in casi eccezionali, da motivare puntualmente, la richiesta può essere presentata successivamente al termine indicato. I permessi sono concessi sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle relative richieste.
2. I permessi studio per la fruizione delle 150 ore sono concessi preferibilmente in misura non superiore a due giorni in caso di esami o discussione di esami finali di master o tesi di laurea.



Negli altri casi, preferibilmente, saranno concessi nella misura minima di giorni 15 consentendo l'assunzione in servizio di un supplente, posto che ne esistano le disponibilità economiche, al fine di evitare disservizi ed assenze che, se così non fosse, comporterebbero penalizzazioni per gli studenti e rischi per la scuola.

3. Le ferie devono essere richieste in forma scritta almeno 10 giorni lavorativi prima e non più di 30 giorni solari prima, del loro godimento. Le ferie sono concesse sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle relative richieste, fatto salvo il maggior diritto in capo al lavoratore che ne abbia fruito in minore quantità. Non è possibile presentare una richiesta, qualora sia pendente una richiesta precedente.

TITOLO QUARTO - PERSONALE ATA

CAPO I - Norme generali

Art. 17 - Atti preliminari

1. All'inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente ed il Direttore SGA convocano tutto il personale, in apposite riunioni al fine di informarlo sulle esigenze organizzative richieste dal POF e di acquisirne proposte e pareri in merito alle attività previste. Alle riunioni possono partecipare i componenti della RSU in qualità di uditori. In particolare, sono trattati i seguenti argomenti:

- a) organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;
- b) distribuzione dei carichi di lavoro, comprese le prestazioni di servizio a tempo parziale;
- c) articolazione dell'orario di lavoro, flessibilità, turnazioni;
- d) utilizzazione e sostituzione del personale eventualmente assente;
- e) attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica;
- f) prestazioni aggiuntive e attività da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica;
- g) chiusura dell'istituto nei periodi di sospensione o interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate.

2. Il Direttore SGA formula una proposta di piano annuale delle attività relativo all'organizzazione del lavoro del personale.


3. Il Dirigente verifica la coerenza del piano delle attività con il POF e lo adotta con proprio provvedimento. Il piano adottato è allegato al presente contratto.

CAPO II - Organizzazione del lavoro

Art. 18 - Criteri di assegnazione del personale alle sedi

1. Il Dirigente informa che l'assegnazione alle sedi dell'istituto delle unità di personale sarà effettuata prioritariamente sulla base delle esigenze di servizio, tenendo conto del curriculum vitae e delle richieste personali. L'assegnazione è disposta prima dell'inizio delle lezioni e dura di norma per l'intero anno scolastico.

2. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, il personale assegnato ordinariamente a una sede può essere utilizzato nell'altra sede per garantire specifiche esigenze di servizio.



Art. 19 - Settori di lavoro

1. I settori sono definiti in modo da assicurare un'equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica.
2. L'assegnazione dei settori vale di norma per l'intero anno scolastico.
3. L'assegnazione dei settori tiene conto delle diverse professionalità.

Art. 20 - Definizione dei settori di lavoro

Criteria di assegnazione dei servizi

Il lavoro del personale A.T.A. è stato organizzato in modo da coprire tutte le attività dell'Istituto, con riferimento al lavoro ordinario.

L'assegnazione dei compiti di servizio è effettuata tenendo presente:

1. normativa vigente
2. obiettivi e finalità che la scuola intende raggiungere;
3. funzionalità rispetto alle esigenze di servizio della scuola;
4. criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e quindi razionalizzazione e ottimizzazione delle prestazioni lavorative;
5. professionalità individuali delle persone;
6. flessibilità;
7. distribuzione equa del carico di lavoro;
8. attitudini ed esigenze personali solo se compatibili con il servizio da espletare.

CAPO III - Orario di lavoro, permessi e ferie

Art. 21 - Orario normale

1. L'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'intero anno scolastico.
2. L'orario di lavoro si articola di norma in 36 ore settimanali ripartite in 5 giorni, da lunedì a venerdì, per 7 ore e 12 minuti ogni giorno.
3. Nella definizione dell'orario si tiene conto prioritariamente delle necessità di servizio, accogliendo ove possibile le richieste motivate da esigenze dei lavoratori.
4. L'orario normale assicura la copertura di tutte le attività didattiche previste, di tutte le riunioni degli OO.CC. e dei ricevimenti pomeridiani delle famiglie.

Art. 22 - Definizione di turni e orari

1. In concomitanza dei periodi in cui è prevedibile una maggiore intensità del lavoro, al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse umane, e nei limiti consentiti dal CCNL, è possibile fare ricorso alla programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, con prestazioni lavorative settimanali differenti da 36 ore.
2. Nell'organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste avanzate dai lavoratori, motivate con effettive esigenze personali e familiari. Le richieste vengono accolte se, su valutazione del Dirigente Scolastico, non determinano disfunzioni di servizio ed aggravii personali o famigliari per gli altri lavoratori. Il personale è assegnato ai vari turni in base alla professionalità richiesta ed alla disponibilità dichiarata. Salvo motivate esigenze di servizio o esigenze personali documentate, tale assegnazione viene mantenuta per l'intero anno scolastico.
3. Si dà luogo a turnazione quando la flessibilità plurisettimanale non sia sufficiente a coprire le esigenze di servizio. Il personale effettivamente utilizzato in turnazione gode della riduzione a 35 ore settimanali. Il turno pomeridiano termina di norma entro le ore 20.00. Si possono superare le ore 20.00 soltanto in caso di particolari e inderogabili esigenze.

G. Voz

[Signature]

Art. 23 - Recupero psicofisico

Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa per recupero psicofisico di almeno 30 minuti. Qualora sia prevista una durata della prestazione lavorativa giornaliera superiore a 7 ore e 12 minuti di servizio continuativo, il lavoratore per il recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto, senza richiesta può accedervi attraverso la timbratura del proprio cartellino.

Art. 24 - Orario flessibile e plurisettimanale

La flessibilità dell'orario giornaliero per il personale amministrativo consiste nella possibilità di entrata posticipata e di uscita anticipata, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per il personale tecnico la flessibilità oraria è possibile solo se non è in contrasto con l'attività didattica di competenza.

Le prestazioni orarie in difetto sono computate mensilmente e recuperate successivamente, ai sensi del vigente CCNL.

Art. 25 - Permessi brevi e ferie

1. La richiesta di permessi brevi deve essere presentata in forma scritta, di norma, almeno tre giorni lavorativi prima della data di fruizione; in casi eccezionali, da motivare puntualmente, la richiesta può essere presentata successivamente al termine indicato.
2. La mancata concessione è motivata per iscritto, su richiesta dell'interessato.
3. Le ferie devono essere richieste in forma scritta almeno 5 giorni lavorativi prima del loro godimento.
4. Le ferie relative al periodo luglio-agosto devono essere richieste entro il 31 maggio.
5. In occasione dei giorni di chiusura il personale usufruisce di recuperi compensativi o ferie.

Art. 26 - Prestazioni aggiuntive

1. Costituiscono prestazioni aggiuntive le seguenti attività, previa autorizzazione del Dirigente:

- a) prestazioni di lavoro effettuate a qualsiasi titolo oltre l'orario d'obbligo;
- b) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, nel caso di esigenze impreviste;
- c) intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro, connesse all'attuazione dell'autonomia;
- d) intensificazione di prestazioni lavorative conseguenti all'assenza di colleghi.

2. Le attività aggiuntive di cui al presente articolo, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica secondo quanto stabilito dal CCNL.


3. Il Dirigente o il Direttore dei SGA autorizzano l'effettuazione di ore di lavoro straordinario, in eccedenza rispetto alla prestazione lavorativa obbligatoria, previa disponibilità del personale e nei limiti delle risorse predeterminate, al fine di migliorare il livello del servizio.

4. Le ore di lavoro straordinario rese necessarie a seguito di eventi straordinari imprevisti sono compensate anche attingendo al fondo accantonato di cui al successivo art. 31.

5. La disposizione di servizio relativa alla prestazione di attività aggiuntive deve essere notificata all'interessato con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare, salvo necessità impreviste. L'effettiva prestazione di attività aggiuntive deve in ogni caso essere oggettivamente riscontrabile.

6. Nella assegnazione delle attività aggiuntive si tiene conto, in ordine di priorità:

- a) della disponibilità espressa dal personale;
- b) della specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
- c) della sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
- d) della graduatoria interna a parità di titoli.



TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - Norme generali

Art. 27 - Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a) stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
- b) stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi aggiuntivi del personale ATA;
- c) stanziamenti per il Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal M.I.U.R.;
- d) eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
- e) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
- f) eventuali contributi finalizzati dei genitori.

Art. 28 - Finalizzazione delle risorse del F.I.S.

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del F.I.S. devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementano la produttività e l'efficienza dell'Istituzione Scolastica, riconoscendone l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 30 - Fondi disponibili

1. I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per l'anno scolastico 2017/2018, le risorse di cui all'art. 29, al lordo dipendente, comprensive di economie, ammontano, presumibilmente, a:

Funzioni strumentali: € 4.427,27

Incarichi specifici personale ATA: € 3.543,10

Ore eccedenti : € 14.120,27

Fondo dell'Istituzione Scolastica, con cui retribuire le attività di cui all'art. 88 del CCNL, pari € 49.644,54 (comprese le economie anno precedente) -

Indennità di amministrazione: spettante al DSGA: € 3.810,00

Il F.I.S. restante, pari a € 49.644,54 è così suddiviso: € 32.765,40 (66% docenti) e € 16.879,14 (34% ATA).

Corsi di recupero docenti (fondi Residui) € 8.070,00

Area a Rischio € 5.273,07


Art. 31 - Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto:

1. Le risorse del Fondo della Istituzione Scolastica sono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività previste dal POF.

CAPO II - Personale Docente

Art. 32 - Individuazione

1. Sulla base delle attività previste dal POF, il Dirigente individua i docenti a cui affidare incarichi aggiuntivi utilizzando i seguenti criteri: 1) disponibilità; 2) competenza professionale documentata con adeguato curriculum; 3) titolo di studio.



2. Qualora nell'ambito di un progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti con specifica competenza, il Dirigente conferirà loro l'incarico.

Art. 33 - Compensi per attività funzionali e progetti

1. I compensi da retribuire con il fondo di istituto sono quelli di cui all'art. 88 del CCNL, in correlazione al POF e alla relativa delibera del Consiglio di Istituto.

2. Ai docenti che svolgono le attività gestionali e organizzative, di seguito elencate, spettano i compensi lordo dipendente, in misura annua, riportati a lato delle attività stesse, come da allegato A (AII.A)

Ai docenti titolari di funzioni strumentali spetta il compenso stabilito in percentuale come da allegato B (AII.B)

CAPO III- Personale ATA

Art. 34 - Quantificazione delle attività aggiuntive del personale ATA

Le prestazioni aggiuntive programmate sono le seguenti:

1 - DSGA

a) compenso previsto dall'art. 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA - tabella 9 "misure economiche dei parametri dell'indennità di direzione" ;

b) compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto

2 - Assistenti tecnici e amministrativi; collaboratori scolastici

a) per quanto riguarda il lavoro straordinario, considerata l'attuale impossibilità di provvedere al relativo compenso, è data facoltà al dipendente di optare per ore o giornate di permesso compensativo;

b) intensificazione e straordinario esplicitamente prevista nei progetti del Programma Annuale e/o nel Piano dei Servizi redatto dal DSGA, in base alla tabella FIS.ATA

Art. 35 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nell'istituto.

2. Il dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) disponibilità

b) competenza professionale documentata con adeguato curriculum

c) titolo di studio

d) rotazione

4. Le attività relative al F.I.S. del personale ATA insieme agli incarichi specifici, di seguito elencati, sono compensati con le somme riportate, riferite all'intera attività svolta durante tutto l'anno scolastico. (allegato C)

Art. 36 - Recuperi compensativi

Fatte salve le esigenze di servizio, le ore eccedenti la prestazione lavorativa obbligatoria e incentivata sono integralmente convertibili in permessi orari, anche cumulabili in modo da coprire una o più giornate lavorative, fermo restando l'utilizzo prioritario di eventuali nuove risorse destinate al F.I.S. dal nuovo contratto. Tali permessi devono essere fruiti prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine del contratto, per il personale assunto a tempo determinato, e il termine dell'anno scolastico, per il personale assunto a tempo indeterminato.

Art.37 - Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/2007)

Nel rispetto dell' art. 9 del relativo C.I.R. dell' 8 luglio 2010, la suddivisione tra personale ATA e Docente dei compensi relativi a quanto in oggetto, determinata a consuntivo delle attività, è fissata al 30% per il personale ATA e 70% per il personale docente.

Per la determinazione del personale eventualmente impegnato si farà riferimento all' art. 26 e all' art. 32, rispettivamente per il personale ATA e per il personale docente, del presente contratto.

Art.38 – Compensi per attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)

I compensi di cui al presente articolo ammontano e saranno assegnati, a consuntivo, sulla base delle ore effettivamente prestate dal personale docente di cui al progetto inviato da questo Istituto all'Ufficio X – Ambito Territoriale per la Provincia di Roma – Coordinamento di Ed.Fisica, Motoria, Fisica e Sportiva dell'USR Lazio per il corrente anno scolastico. (non ancora erogati)

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Norme relative al corrente anno scolastico

1. Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto, sulla base della normativa a suo tempo vigente, rimane in vigore per il corrente anno scolastico.
2. Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un successivo contratto integrativo di istituto.


Art. 40 – Formazione per la sicurezza

La formazione in materia di sicurezza costituisce un dovere per tutto il personale. È possibile effettuare tale attività in autoformazione attraverso supporto informatico predisposto dal MIUR, usufruendo di un recupero compensativo pari a quattro ore.

Art. 41 - Diritto alla formazione

1. Il personale docente ha diritto alla partecipazione a iniziative di formazione, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi così come regolamentato dal CCNL 2006 09.

Compatibilmente con il mantenimento dello standard di qualità del servizio scolastico, il Dirigente Scolastico assicura un'articolazione flessibile dell'orario di servizio al fine di favorire la partecipazione dei docenti alle iniziative di cui al presente articolo. Il numero di autorizzazioni possibili dipende dalla situazione delle assenze prevedibile per i giorni in questione e dalla



12

disponibilità dei docenti per le sostituzioni necessarie. Le parti convengono di stabilire i seguenti criteri per individuare i docenti:

- interesse all'attività manifestata attraverso la domanda di partecipazione;
- specificità d'area con ricaduta didattica immediata;
- rotazione.

2. La formazione del personale ATA è regolamentata dal CCNL 2006/09. Le parti convengono di stabilire i seguenti criteri per individuare il personale che potrà usufruire di tale diritto:

- specificità d'area;
- rotazione.

Art. 42 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 43 – Natura premiale della retribuzione accessoria

Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti e le attività per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Elisabetta Giustini Elisabetta Giustini

RSU Gabriella Amicone _____
Giuseppina Pagnanelli Giuseppina Pagnanelli

Sindacati FLC/CGIL _____
CISL/SCUOLA _____
UIL/SCUOLA UIL/SCUOLA
SNALS/CONFSAI SNALS/CONFSAI
GILDA/UNAMS _____

contratto integrativo	2017/18	urbani			
					area a rischio
	fis	funzioni s	incarichi s	ore eccedenti	2015/16
capitolo pos al 31.08.2017 c/resti	2549/05	2549/05	2549/05	2549-2554-2555/06	2549/05
c/resti	€ 1.288,29	€ 6,75	€ 251,62	€ 11.321,48	€ 5.273,07
sett.dicemb 2017	€ 17.388,75	€ 1.473,50	€ 1.097,16	€ 932,93	
genn agosto 2018	€ 34.777,50	€ 2.947,02	€ 2.194,32	€ 1.865,86	
totali	€ 53.454,54	€ 4.427,27	€ 3.543,10	€ 14.120,27	€ 5.273,07
indennità DSGA					
O. diritto 102 *30+ €750,00	€ 3.810,00				
fis da suddividere	€ 49.644,54	€ 4.427,27	€ 3.543,10		
	in				
proposta 66% FIS docenti	€ 32.765,40	€ 4.427,27		€ 14.120,27	3480,22
proposta 34% FIS ata	€ 16.879,14		€ 3.543,10		1792,85

1872 ore	a 17,50	32760
----------	---------	-------






CARLO URBANI

	N.	Euro/h	ore	TOTALE
Collaboratore vicario	1	17,5	250	4375
supporto alla dirigenza Ostia e Acilia	6	17,5	500	8750
				13125
Coordinatori di Classe(classi 27 x 7h)	27	17,5	189	3307,5
Segretari dei consigli di classe (27 x 3h)	27	17,5	81	1417,5
Coordinatori di Dipartimento (10 x 5h)	10	17,5	50	875
responsabili lab. 18, palestre 2, aule H 2 – 2 h	22	17,5	44	760
				6360
Gruppi di progetto				
Prove strutturate, autovalutazione istituto e Invalsi		17,5	50	875
PROGETTI VARI		17,5	308	5390
Orientamento in entrata, uscita.		17,5	150	2625
Referente H 2 - bes 1	3	17,5	60	1050
Tutor 10h	7	17,5	70	1225
Alternanza, Progettazione integrata con enti esterni Progettazione didattica integrata (teatro, uscite, visite ecc.)		17,5	100	1750
Animatore Digitale		17,5	20	350
				13265
FIS 32765			1872	13265
funzione strumentale				
SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	1	euro		1475
MONITORAGGIO POF	1	euro		1475
VALUTAZIONE AUTOVALUTAZIONE	1	euro		1475
				4425
corsi di recupero		euro		8.070,00
fis. Disponib	Fis.impeg			avanzo
32765,4	32.750			15,4
Funz strum	Impegn.			
4427,27	4425			2,27
Corsi recupero	8.070			

*One per
Rui ST
Gh*

Riepilogando	lordo dipendente	lordo stato
Totale fis	49.644,54	65.878,30
Funzioni strumentali	4.427,27	5.874,98
Incarichi specif.	3.543,10	4.701,69
Ore eccedenti	14.120,27	18737,61
Corsi di recupero	6.081,39	8.070,00
Area rischio	5.273,07	6.997,36
Tot	83.089,64	110.259,94


	L. Dipendente		L. Stato		34%		66%		
	€		€		ATA I. Dipendente	ATA L. Stato	DOCENTI L. Dipe	Doceti L. Stato	
suddivisione fis	€	49.644,54	€	65.878,30					
indennità spettante al DSGA									
O.diritto n. 106 *€ 30,00+750	€	3.810,00	€	5.055,86					
fis da contrattare e suddividere	€	53.454,54	€	70.932,87	€	16.879,14	€	22.398,61	
incarichi specifici	€	3.543,10	€	4.701,69	€	3.543,10	€	4.701,70	
funzioni strumentali	€	4.427,27	€	5.874,98			€	4.427,27	
ore eccedenti	€	14.120,27	€	18.737,60			€	11.321,48	
totali	€	75.545,18	€	100.247,14	€	23.411,42	€	31.066,95	
							€	54.541,81	
								€	65.256,10

I.S. "CARLO URBANI"
 Via dell'Idroscalo, 88
 00121 Ostia Lido - Roma
 Tel 06121126360/1 - Fax 06 5614279
 E-mail: fax@urbani.roma2.it

ass. ammi/tecnic
coll. scolastici

		1 h per roma - 15"per ostia/acilia - in attività di servizio									
		€ 16.879,14									
<u>14,5</u>	<u>12,5</u>	<u>sost.coll</u>	<u>sfalcio erba</u>	<u>uscite per servizio</u>	<u>collab</u>	<u>collo.pof e orientamento</u>	<u>AD USCITA</u>	<u>pof</u>	<u>rapportate alla presenza in servizio</u>	<u>totale</u>	<u>importo</u>
<u>sost.dsga</u>	<u>straordinario</u>	<u>orientamento</u>	<u>assente</u>	<u>pulizia giardino</u>	<u>altro</u>						
	165	55	155	22	55	452 €	6.554,00				
n.11 assistenti tecnici											
	165	55	150	35	55	482 €	6.025,00				
n. 11 collaboratori scolastici											
	75	25	75	10	25	210 €	3.045,00				
n. 5 assistenti amministrativi											
sostituz. DSGA	86					86 €	1.247,00				
ore totali	86	240	80	225	32	692 €	16.871,00	80	16.879,14	totale prev	
						€			€	16.879,14	tot a disp
						€			€	8,14	c/resti



 Multiple handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'G. U.' and several other initials.

	A	B	C	D	E	F	G
1	contratto integrativo	2017/18	urbani				
2							
3						area a rischio	
4		fis	funzioni s	incarichi s	ore eccedenti	2015/16	
5	capitolo pos al 31.08.2017 c/resti	2549/05	2549/05	2549/05	2549-2554-2555/06	2549/05	
6	c/resti	€ 1.288,29	€ 6,75	€ 251,62	€ 11.321,48	€ 5.273,07	
7	sett.dicemb 2017	€ 17.388,75	€ 1.473,50	€ 1.097,16	€ 932,93		
8	genn agosto 2018	€ 34.777,50	€ 2.947,02	€ 2.194,32	€ 1.865,86		
9							
10	totali	€ 53.454,54	€ 4.427,27	€ 3.543,10	€ 14.120,27	€ 5.273,07	
11							
12	indennità DSGA						
13	O. diritto 102 *30+ €750,00	€ 3.810,00					
14							
15	fis da suddividere	€ 49.644,54	€ 4.427,27	€ 3.543,10			
16		in					
17	proposta 66% FIS docenti	€ 32.765,40	€ 4.427,27		€ 14.120,27	?	
18	proposta 34% FIS ata	€ 16.879,14		€ 3.543,10		?	
19							
20							
21		1872 ore	a 17,50	32760			




 gbr